



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 04/11/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione.

Fatto

Il cliente riferisce che, in data 7 settembre 2010, mentre era in viaggio di nozze a New York, si trovava nell'impossibilità di acquistare per la moglie un paio di orecchini del valore di € 3.248,00, in quanto i tentativi di pagamento tramite carta di credito non andavano a buon fine. L'operazione, tuttavia, veniva contabilizzata dal circuito ATM, determinando la riduzione del limite di utilizzo della carta di credito e l'impossibilità di eseguire nuovamente l'operazione stessa per incapienza dell'importo residuo. Una volta tornato in Italia, il cliente effettuava l'acquisto per corrispondenza, pagando un importo superiore (€ 3.494,00). Con ricorso a questo Collegio, il ricorrente chiede quindi il risarcimento del danno esistenziale (e da perdita di *chance*), quantificato in € 3.248,00 – pari all'importo che avrebbe speso acquistando gli orecchini a New York – atteso che l'evento non gli ha permesso di comprare il regalo di nozze durante il viaggio, comportando, a detta del cliente, "la perdita di un'opportunità unica ed irripetibile nella vita e, nel contempo, la privazione del diritto di godere della felicità e delle emozioni che si sarebbero provate al momento del dono stesso".

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce, con riferimento al mancato acquisto per cui è causa, che l'esercente aveva reiterato la richiesta di approvazione delle operazioni diverse volte, provocando un blocco momentaneo delle autorizzazioni inerenti alla carta di credito del cliente, eseguito dalla banca a scopo cautelativo.

La banca riferisce altresì di aver rimborsato al ricorrente la somma di € 246,00 (pari alla differenza di prezzo degli orecchini per l'acquisto in Italia), spesa per tasse, dazi e spedizione dell'oggetto acquistato ed afferma di ritenere in tal modo assolti i propri obblighi nei confronti del cliente. Chiede pertanto all'ABF di respingere il ricorso.

Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 4 novembre 2011.

Diritto

Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni, si siano verificati nel caso di specie.

Con il proprio ricorso, il cliente lamenta il danno esistenziale causato da un temporaneo malfunzionamento della propria carta di credito che, durante il viaggio di nozze, gli ha impedito di acquistare un dono per la moglie.

Orbene, sebbene nel ricorso il cliente si riferisca indistintamente al danno esistenziale e al danno da perdita di *chance*, occorre *in primis* ricordare che i due tipi di danno non sono assimilabili.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la perdita di *chance* presuppone la definitiva perdita della concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire una determinata posizione di vantaggio (sul punto, *ex multis*, Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2011, n. 8307).

Nel caso di specie, invece, il temporaneo malfunzionamento della carta non ha impedito al ricorrente di acquistare un bene, ma ha più semplicemente determinato un aggravio dei costi sopportati per comprarlo; aggravio che non si è tuttavia tradotto in un danno suscettibile di risarcimento, perché la banca ha provveduto a rimborsare il costo differenziale sostenuto per l'acquisto a distanza del bene.

Per quanto riguarda, invece, la domanda di risarcimento del danno esistenziale, pure avanzata dal ricorrente, il Collegio si richiama al noto e ormai consolidato indirizzo



giurisprudenziale, sancito dalle quattro sentenze Cass. Civ., Sez. un. n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008 (e già in più occasioni recepito da questo Collegio: cfr., *ex multis*, le decisioni 9 settembre 2011, n. 1826; 14 gennaio 2011, n. 120 e 10 novembre 2011, n. 1276), secondo cui non sono in generale meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, ansie, patemi d'animo ed ogni altro tipo di sofferenza psichica derivante da comportamenti altrui nei più disparati campi della vita quotidiana, ma solo quei pregiudizi che, essendo comunque dotati di una certa consistenza e gravità, si concretano nella lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto.

Ora, è del tutto evidente che, nel caso di specie, non sono in gioco o in discussione diritti costituzionalmente tutelati della persona umana, non essendo suscettibile di una siffatta qualificazione (e non essendo comunque munito di quella serietà e consistenza di cui si discorre nelle citate pronunce della Corte Suprema) l'asserito "diritto di godere della felicità e delle emozioni che si sarebbero provate al momento del dono" alla consorte.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE